



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 Del 15-05-2012

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TA.R.S.U.

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di maggio alle ore 19:26, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica :

DI BRINO BASSO, ANTONIO	P
VERINI BRUNO	P
ROBERTI FRANCESCO	P
MONTANO ALBERTO	P
DE FENZA AGOSTINO	P
CIARNIELLO ANNIBALE	A
PAPARELLA ANTONIO	P
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO	P
AUFIERO VINCENZO	P
FABRIZIO GENNARO, TIMOTEO	P
MOLINARI BERNARDINO	P
SCIARRETTA NICOLA	P
FARINA ANGELO	P
DI GIOVINE FRANCESCO	P
D'AGOSTINO VINCENZO	P
RAGNI GIUSEPPE	P
CAMAIONI ADAMO NICOLA	P
PERRICONE STEFANO	P
MALERBA NAZARIO	P
MASCIANTONIO GIUSEPPE	P
MOTTOLA GIUSEPPE	P
PANICO FRANCESCO	P
RUSSO ANTONIO	P
DI BLASIO GIACOMO MARIO	A
MARINUCCI PAOLO	A
PARADISI DANIELE	P
CARUSO FRANCESCO	P
GIUDITTA ANTONIO	P
DE LENA GIUSEPPE	P
DI GIANDOMENICO REMO	P
GATTI TERMINIA	P

ne risultano presenti n. 28 e assenti n. 3.

Assume la presidenza **MONTANO ALBERTO**, in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assistito dal **SEGRETARIO GENERALE D'ANELLO PAOLO**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio per:

- la regolarità tecnica ha espresso il parere **Favorevole**.
- la regolarità contabile ha espresso il parere **Favorevole**.

Non sono presenti in aula i Consiglieri Mottola, Panico, Russo, Paradisi, Caruso, Giuditta, De Lena, Di Giandomenico, Gatti e Rinaldi.

Il **Presidente** da lettura della Proposta di Consiglio Comunale n. 27 del 29.02.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di Consiglio Comunale del Settore V – Finanze – Fiscalità Locale

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE FINANZE – FISCALITÀ LOCALE

Premesso che con propria deliberazione n. 78 del 30/11/1995 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", esecutivo ai sensi di legge;

Dato atto che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge n. 216/2011, convertito con la legge di conversione n. 14/2012 che differisce al 30.06.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Richiamata:

- la disciplina vigente in materia di Tassa smaltimento rifiuti, e in particolare il D.Lgs. 507/93, art. 66 - Tariffe per particolari condizioni di uso che consente di ridurre la tariffa unitaria di un importo non superiore ad un terzo nelle fattispecie elencate;
- la disciplina regolamentare introdotta in materia di riduzioni di tariffa, e in particolare la riduzione contemplata, dall'art. 11, comma 1, lett. c) del "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", con riguardo ai locali ed aree destinati ad attività stagionali, ovvero adibiti all'uso per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad un uso non continuativo ma ricorrente, per i quali la tariffa unitaria è ridotta del 20%;

Tenuto conto che conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93, art. 67, comma 3, per la suddetta riduzione la copertura è assicurata da risorse derivanti dai proventi della tassa relativa all'esercizio di competenza;

Ritenuto procedere alla modifica delle percentuali di agevolazione sulle tariffe unitarie contemplate dal "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" per la fattispecie sopra citata;

Valutato pertanto necessario fissare le percentuali delle suddette riduzioni nelle seguenti misure:

- 33,33% di riduzione della tariffa unitaria per i locali ed aree destinati ad attività stagionali, ovvero adibiti all'uso per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad un uso non continuativo ma ricorrente,

Esaminato il “Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” e in particolare le disposizioni contenute nell’ articolo 11 in materia di riduzioni delle tariffe unitarie;

Vista la seguente normativa vigente:

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) DI MODIFICARE l'articolo 11, comma 1, lett. c) del “Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”, nel senso di stabilire in misura del 33,33% la percentuale di riduzione della tariffa per i locali e le aree diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente;
- 2) DI APPROVARE il testo dell'art. 11 del Regolamento stesso in vigore dall' 01/01/2012, così come modificato al comma 1, lett. c):

Art. 11

Casi di riduzioni delle tariffe unitarie

1. *La tariffa unitaria della tassa e' ridetta per i casi sotto indicati delle percentuali rispettivamente indicate:*
 - a) *abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%*
 - b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in como-dato, salvo accertamento del Comune: riduzione del 10%;*
 - c) ***locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 33,33%.***
 - d) *nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b). risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno. in località, fuori del territorio nazionale: riduzione del 30%;*
 - e) *nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30%.*
 - f) *riduzione del 30% Per i nuclei familiari composti da Persone ultrasessantacinquenni i cui componenti siano titolari di reddito derivante dalla sola pensione sociale e/o dalla rendita catastale rivalutata relativa alla abitazione di proprietà dove dimorano.*
2. *Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati. fatte salve le disposizioni di cui all'art.66. comma 5 e 6 del D.Lgs 507/1993. Al fine di evitare l'antieconomicità dell'esazione e la eccessiva riduzione del carico fiscale, il limite massimo di riduzione delle tariffe, in caso di cumulo delle riduzioni non potrà superare la percentuale del 50%.*
- 3) DI DARE ATTO che:
 - a) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

- b) Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti del sesto comma dell'art. 66 del decreto 507.
- 4) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.
- 5) DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non essendovi intervenuti, il **Presidente** mette ai voti la proposta di deliberazione:

con voti

Favorevoli	n. 18
Contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

Di approvare la summenzionata Proposta di Consiglio Comunale.

Il **Presidente** mette ai voti l'immediata esecutività :

con voti

Favorevoli	n. 18
Contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dà atto che il presente provvedimento ha acquisito in data 29-02-2012 il parere **Favorevole** per la regolarità tecnica del PERUZZINI NORMA in data 29-02-2012 il parere **Favorevole** per la regolarità contabile del PERUZZINI NORMA depositati in originale nel relativo fascicolo.